

LA RINUNCIA ALL'EFFETTO RISOLUTIVO: DUE RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ANDREA CALONI
Dottore di ricerca

SOMMARIO: 1. La rinuncia all'effetto risolutivo: una chiave di lettura. – 2. Le ipotesi in cui la giurisprudenza ricorre alla regola della rinunciabilità dell'effetto risolutivo. – 3. La proposta dell'ordinanza n. 15808/2025 oltre le Sezioni Unite: rinuncia ammessa se l'altra parte ha contestato la risoluzione. – 4. La funzione della rinuncia all'effetto nella disciplina italiana della risoluzione, in particolare della diffida ad adempiere, e l'affidamento come criterio orientativo. – 5. La sentenza n. 28716/2025: risoluzioni di diritto e caparra confirmatoria, l'esigenza di un criterio flessibile. – 6. Conclusioni.

1. – Per comprendere la c.d. «rinuncia all'effetto risolutivo» occorre conoscere le ragioni profonde di una regola di creazione giurisprudenziale che da decenni ricorre nella giurisprudenza di legittimità in materia di risoluzione di diritto per inadempimento.

Se si rimanesse in superficie, la massima risulterebbe semplicemente inaccettabile, perché la (come vedremo, spesso solo apparente) facoltà di rinunciare alla risoluzione contrasta sia con la regola per cui una parte non può ripristinare unilateralmente un contratto sciolto (arg. *ex art.* 1372 c.c.) sia con il divieto, codificato in materia di risoluzione giudiziale all'art. 1453, comma 2°, c.c., ma espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento¹,

¹ Già C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, IV, Milano, 1935, rist. anastatica a cura di G. Alpa-C. Angelici-F. d'Alessandro, 114, n. 1626, nel silenzio del codice previgente, riteneva che non potesse essere preteso l'adempimento dopo la domanda di risoluzione perché «Il debitore che appunto per ciò ha disposto della cosa apprestata per la consegna e rifiutata dal creditore, che avrà lasciato trascorrere la buona occasione per procurarsela, non può più essere richiesto dell'esecuzione che lo metterebbe in una posizione difficile pel cambiamento della domanda». Tra i molti, riconoscono che la norma tutela l'affidamento del debitore M. DELLACASA, in M. DELLACASA – F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in V. ROPPO (a cura di), *Rimedi-2*, Milano, 2022, 274; M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, II, in *Tratt. dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, II ed., Assago, 2006, 1748. In assenza del divieto, il contraente inadempiente dovrebbe mantenersi pronto all'adempimento *sine die* e, nell'eventualità in cui il giudizio si concludesse con il rigetto della domanda di risoluzione, a un successivo processo per la condanna all'adempimento, come osservano, tra gli altri, A. DALMARTELLO, voce *Risoluzione del contratto*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 140; P. TRIMARCHI, *Il contratto*:

per la parte che abbia chiesto la risoluzione, di pretendere l'adempimento, che a maggior ragione esclude l'ammissibilità di una richiesta di adempimento a contratto risolto.

Già nella sua prima apparizione in una pronuncia di legittimità la rinuncia all'effetto risolutivo era sorretta da un'argomentazione scricchiolante: «la diffida costituisce, per il creditore *in bonis*, una facoltà e non un obbligo», sicché essa «rimane nella piena disponibilità dell'intimante, il quale, pertanto, ben può, successivamente anche rinunciare ad avvalersene»², e la dottrina unanime ha sempre criticato l'orientamento giurisprudenziale³. Eppure, l'enunciazione della possibilità di rinunciare alla risoluzione di diritto ricorre ancora oggi nelle pronunce, nonostante un'importante sentenza a Sezioni Unite del 2009⁴ ne abbia chiaramente negato l'ammissibilità.

inadempimento e rimedi, Milano, 2010, 63; U. CARNEVALI, *La risoluzione giudiziale*, in U. CARNEVALI – E. GABRIELLI – M. TAMPONI, *La risoluzione*, in *Il contratto in generale*, VIII**, in *Tratt. Bessone*, Torino, 2011, 75; R. SACCO, in R. SACCO – G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Assago, 2016, 1622. Da ultimo sull'interpretazione della norma è tornato C. CONSOLO, *I vizi funzionali del contratto: riflessioni sulla mappatura dei rimedi codicistici*, in M. MAGGIOLO – C. CONSOLO (a cura di), *I rimedi contrattuali tra autonomia privata e processo civile*, Milano, 2024, 9 ss.

² Cass., 23 aprile 1977, n. 1530, in *Giur. it.*, 1978, 536 ss. e in *Foro it.*, 1977, I, 1913 s., con annotazione di A. LENER.

³ Sulla rinunciabilità agli effetti risolutivi v. C. SCOGNAMIGLIO, *Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell'intimante*, nota a Cass., 18 maggio 1987, n. 4535, in *Giur. it.*, 1988, 447 ss.; D. CARUSI, *Clausola risolutiva espressa e rinuncia all'effetto risolutivo*, nota a Cass., 16 febbraio 1988, n. 1661, in *Giur. it.*, 1989, 141 ss.; U. CARNEVALI, *Risoluzione del contratto per inadempimento e rinuncia agli effetti risolutivi*, in *Contratti*, 2012, 1044 ss.; M. DELLACASA, *Il creditore può rinunciare alla risoluzione «di diritto»? Luci ed ombre di una regola giurisprudenziale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 21 ss.; L. PASCUCI, *Ritrat-tazione della volontà risolutoria e reviviscenza del contratto*, Torino, 2013; R.S. BONINI, «*Rinunciabilità dell'effetto risolutivo*». *Un principio da ridimensionare*, Pisa, 2017; E. CICCONI, *Risoluzione del contratto, poteri del creditore, poteri del giudice*, in *Contratto e impr.*, 2018, 766 ss.

⁴ Il riferimento è a Cass., S.U., 14 gennaio 2009, n. 553, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 327 ss., con nota di E. LUCCHINI GUASTALLA, *Caparra confirmatoria, recesso e risoluzione del contratto*; in *Giur. it.*, 2009, 1114 ss., con nota di G. SICCHIERO, *Indisponibilità dell'effetto risolutivo stragiudiziale del contratto* (artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.); in *Contratti*, 2009, 779 ss., con nota di F. TORRASI, *Caparra confirmatoria e rimedi per la parte non inadempiente*; in *Giust. civ.*, 2009, 1309 ss., con nota di D. D'AMBROSIO; in *Danno e resp.*, 2009, 625 ss., con nota di M. DELLACASA, *Caparra confirmatoria e disponibilità dell'effetto risolutivo*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 680 ss., con nota di C. LEGGIERI, *Caparra confirmatoria ed inadempimento: inammissibilità del recesso nel caso di preventiva domanda di risoluzione e risarcimento del danno*; in *Corr. giur.*, 2009, 333 ss., con nota di A. PALMA, *La (in)compatibilità della domanda giudiziale di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) con i vari modi di risoluzione del contratto diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.*; in *Riv. dir. proc.*, 2010,

La sopravvivenza della massima dipende sia da ragioni legate alla struttura delle risoluzioni di diritto nell'ordinamento italiano sia dalle complesse dinamiche innescate dalla risoluzione del contratto, e dalla risoluzione di diritto in particolare.

Come vedremo, con la rinuncia all'effetto risolutivo la giurisprudenza ha introdotto un elemento di flessibilità che manca nella disciplina delle risoluzioni di diritto e segnatamente della diffida ad adempiere, la quale, contrariamente a quanto accade in altre esperienze giuridiche, produce la risoluzione automaticamente allo scadere del termine, senza la possibilità per la parte delusa di scegliere, al permanere dell'inadempimento, se sciogliere o meno il contratto.

L'esigenza di flessibilità non è avvertita solo per ragioni normative, ma anche a causa della complessità di scenari che si aprono intorno alla risoluzione per inadempimento. Chiedendo la risoluzione giudiziale, la parte delusa infligge una ferita profonda al contratto, ma apre una (spesso lunga) fase di incertezza, in cui ciascuna parte, durante il giudizio, dovrà attentamente calcolare se eseguire la propria prestazione e accettare la controprestazione, a seconda di come valuta la fondatezza della sua domanda; allo stesso modo, la parte che provoca la risoluzione di diritto il più delle volte sta spostando sulla controparte l'onere di istaurare un processo, che però è probabile che ci sarà, sia per rimuovere l'incertezza sull'efficacia del contratto, specie se di durata, sia perché alla risoluzione spesso si accompagnano domande di condanna a risarcimenti e restituzioni⁵. E poi la risoluzione ha un costo: in termini di distruzione di ricchezza e di ricerca di una prestazione succedanea sul mercato.

Una valvola di sfogo, una *way-out* dal conflitto, può essere desiderabile.

È nelle pieghe dei rapporti che si instaurano dopo la domanda o la dichiarazione di risoluzione che vanno cercate le ragioni che hanno indotto i giudici a coniare e utilizzare la regola della rinunciabilità dell'effetto risolutivo, per rendere reversibile ciò che non lo sarebbe e consentire, in alcune circostanze, la prosecuzione del contratto.

2. – Diventa allora essenziale esaminare in quali casi è in concreto enunciata la regola, ed è qui che sta il limite della sentenza a Sezioni Unite del 2009,

1189 ss., con nota di A. D'ALESSIO, *Sulla novità della domanda nei rapporti tra le azioni di recesso e risoluzione del contratto previste dall'art. 1385 c.c.*; in *Obbl. e contratti*, 2010, 107 ss., con nota di M. COGNOLATO, *La caparra confirmatoria e la «rinuncia» all'effetto risolutivo secondo le Sezioni Unite*.

⁵ V. da ultimo le considerazioni di V. ROPPO, *I problemi della risoluzione per inadempimento, e l'atto risolutorio "assoluto": una provocazione (prendendo spunto da un libro recente)*, in *Accademia*, 2025, spec. 1080 s.

la quale, cimentandosi con principi astratti, non si è confrontata con il fatto che la rinunciabilità all'effetto risolutivo è una regola poco precisa che consente, però, spesso, di raggiungere soluzioni ragionevoli: occorre isolare i casi in cui essa conduce a effetti indesiderabili da quelli nei quali porta a conseguenze opportune. A tal fine, le ipotesi affrontate in giurisprudenza tramite il ricorso alla rinuncia all'effetto risolutorio possono distinguersi in tre gruppi.

Vi sono poche pronunce in cui è stato raggiunto il risultato, senz'altro inaccettabile, di consentire alla parte che aveva risolto il contratto di chiedere l'adempimento⁶, che è probabilmente la ragione per cui le Sezioni Unite desideravano togliere di mezzo una volta per tutte una massima senz'altro erronea nella sua astratta enunciazione.

Molte sentenze riguardano però un'ipotesi assai diversa: al contrario di quel che potrebbe far pensare il principio di diritto, non è il risolvente a rinunciare alla risoluzione e a esercitare i diritti contrattuali, ma è controparte a opporgli che, per effetto di una sua rinuncia all'effetto risolutorio, il risolvente è ancora vincolato al contratto. In altre parole, la parte che aveva risolto il contratto era tornata sui suoi passi, ad esempio accettando una prestazione tardiva o inviando una nuova diffida ad adempiere, generando in controparte l'affidamento sulla perdurante efficacia del contratto, e la giurisprudenza tende a impedire alla parte che avrebbe «rinunciato» alla risoluzione di valersene.

Vi è poi un terzo gruppo di pronunce, assai variegato, che riguarda i rapporti tra le risoluzioni di diritto e il recesso con caparra confirmatoria. La giurisprudenza si è servita e si serve della rinunciabilità all'effetto risolutivo per consentire il mutamento di domande (ad esempio, da risoluzione e risarcimento a recesso e caparra) oppure l'avvicendamento di rimedi diversi (la parte invia una diffida ad adempiere, poi agisce per sentire accertare la legittimità del recesso e trattenere la caparra o ottenerne la risoluzione). Nulla a

⁶ Cass., 8 novembre 2007, n. 23315, in *Contratti*, 2008, 437 ss., con nota di F. TOSCHI VESPASIANI, *Diffida ad adempiere e disponibilità degli effetti risolutivi*; in *Corr. giur.*, 2008, 935 ss., con nota di M. RUVOLO, *Diffida ad adempiere e rinuncia dell'avente diritto ad avvalersi dell'effetto risolutivo*; in *Europa e dir. priv.*, 2008, 525 ss., con nota di D. LETIZIA, *Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell'intimante*. Si segnala inoltre il commento di R. RINALDI, *Brevi note in tema di rinuncia agli effetti della risoluzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, 329 ss.; Cass., 17 maggio 2022, n. 15745, in *Foro plus*. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Nuoro, 22 aprile 2016, in *Foro pad.*, 2017, 86 ss. La soluzione è criticata unanimemente. Cfr. U. CARNEVALI, *Risoluzione del contratto per inadempimento e rinuncia agli effetti risolutivi*, in *Contratti*, 2012, 1049; ID., voce *Risoluzione per inadempimento*, in G. D'AMICO (diretto da), *Il contratto*, in *Enc. dir. – I tematici*, I, Milano, 2021, 1087 s.; D. CARUSI, *Clausola risolutiva espressa*, cit., 1989, 143 s.; R. SACCO, in R. SACCO – G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., 1634.

che vedere né con il ripristino unilaterale del contratto né con la conservazione del contratto per la combinazione di una condotta incompatibile con la risoluzione, ma il rapporto tra due tipi di rimedi risolutori e risarcitori.

Come si vede, le tre ipotesi, trattate sotto un'unica etichetta, segnalano esigenze di tutela differenti e impongono a chi voglia affrontare il tema di coglierne la complessità. In particolare, nelle pronunce del secondo e del terzo gruppo la regola sembra un espediente argomentativo di comodo per risolvere fattispecie non regolate dalla legge.

Due recenti pronunce della Corte di cassazione, l'ordinanza n. 15808/2025⁷ e la sentenza n. 28716/2025⁸, inducono a tornare sull'argomento perché mostrano la consapevolezza, acquisita dalle sezioni semplici, che la regola generale e astratta delle Sezioni Unite soffre di serie incrinature, che dipendono proprio dalla diversità delle fattispecie trattate sotto un unico principio.

L'ordinanza n. 15808/2025 è la prima pronuncia a proporre (come si vedrà, l'uso del verbo, insolito per una sentenza di legittimità, è giustificato dal fraseggio della Corte) esplicitamente di distinguere casi in cui la rinuncia lede l'affidamento della controparte da quelli in cui l'altra parte abbia contestato la risoluzione. Rispetto alla tripartizione sopra individuata, il criterio servirebbe a distinguere tra casi del primo e del secondo gruppo: tra casi, cioè, in cui non può consentirsi al risolvente di sottoporre unilateralmente la controparte a un nuovo obbligo e casi in cui la rinuncia è un espediente per sottoporre il risolvente alle conseguenze di una successiva condotta incompatibile con lo scioglimento del contratto.

La sentenza n. 28716/2025, sebbene non prenda posizione, mostra il dibattito esistente tra le sezioni semplici sui rapporti tra risoluzioni e recesso con caparra (il terzo gruppo di questioni individuate), offrendo l'occasione per puntualizzare alcune distinzioni rimaste nell'ombra nella sentenza a Sezioni Unite.

3. – Cass. n. 15808/2025 riguarda il caso in cui un locatore aveva inviato al conduttore una diffida ad adempiere per canoni scaduti ma, successivamente alla scadenza, e quindi a risoluzione del contratto già avvenuta, aveva agito per l'adempimento con ricorso per decreto ingiuntivo: un caso di scuola del primo tipo di pronunce sopra isolato. La sentenza di merito aveva confermato il decreto ingiuntivo, richiamando un precedente di legittimità a sezione

⁷ Cass., 13 giugno 2025, n. 15808, in *Contratti*, 2025, 512 ss., con nota di F. TOSCHI VESPASIANI, *La rinuncia all'effetto risolutivo della diffida ad adempiere tra interesse dell'inadempiente ed "acquiescenza rinunciativa" dell'intimante*.

⁸ Cass., 30 ottobre 2025, in *De Jure*.

semplice, Cass. n. 23824/2010, che, in una fattispecie del tutto diversa – l'accettazione dell'adempimento tardivo, che preclude di valersi della clausola risolutiva espressa –, aveva ammesso la rinuncia all'effetto risolutivo⁹: espediente argomentativo, in quel caso, inutile, dato che la risoluzione neppure si era prodotta.

L'ordinanza del 2025 si mostra consapevole delle crepe nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, non solo perché la rinuncia all'effetto risolutivo è affiorata in numerose pronunce a sezione semplice successive, ma perché esse riguardano tutte fattispecie tra loro diverse, cosa che rende difficile trovare un criterio ordinatore.

La Corte cassa perché la sentenza di merito si è adagiata sul precedente inconferente Cass. n. 23824/2010 e ha consentito al risolvende di ripristinare unilateralmente il contratto. L'ordinanza non enuncia un principio di diritto, che resta quello delle Sezioni Unite: nei casi come quello esaminato dall'ordinanza, la rinuncia all'effetto risolutivo dev'essere esclusa senz'altro. La Corte neppure dichiara di volersi discostare dal principio, anche perché ciò avrebbe richiesto di rimettere la decisione alle stesse Sezioni Unite ai sensi dell'art 374, comma 3°, c.p.c., ma, con un insolito fraseggio dubitativo, ipotizza, *in obiter*, una distinzione assente nel principio delle Sezioni Unite: «ci si potrebbe interrogare – scrive la Corte – se la logica sottesa alla possibilità della rinuncia all'effetto risolutivo di diritto non si presti a una differenziazione a seconda che tale effetto sia o meno contestato dalla controparte».

La proposta sarebbe: se la parte inadempiente non reagisce alla risoluzione di diritto, il contratto è sciolto e la parte fedele non può tornare sui suoi passi (resta dunque fermo il principio delle Sezioni Unite); se però la parte inadempiente contesta la risoluzione, è consentito all'altra rinunciarvi.

L'ordinanza si segnala per avere instaurato un confronto realistico con i precedenti della Corte e avere colto che il modo per superare quello che a tutti gli effetti è uno scostamento delle sezioni semplici dal principio delle Sezioni Unite è relativizzare quest'ultimo sulla base delle peculiarità del fatto.

Prima ancora della regola proposta dall'ordinanza, sono le pronunce con cui essa si confronta, successive alle Sezioni Unite e da esse difformi, a segnalare un dato senza cui la discussione sulla rinuncia all'effetto risolutivo si riduce a petizioni di principio: un conto è il contrasto con la massima delle Sezioni Unite – e così ammettere la rinunciabilità dell'effetto risolutivo, in astratto –, un altro è il contrasto con la *ratio* profonda del principio, e così ammettere che la parte che ha risolto il contratto possa, *ad libitum*, tornare sui

⁹ Cass., 24 novembre 2010, n. 23824, in *De Jure*. La sentenza è esaminata in M. DELLACASA, *Il creditore può rinunciare*, cit.

propri passi e pretendere l'adempimento. Nessuna delle pronunce con cui si confronta l'ordinanza ha smentito la *ratio* del principio, pur affermando la rinunciabilità all'effetto risolutivo. È dunque perfettamente coerente lo scopo che essa si prefigge, di ridimensionare la portata del principio ai casi in cui esso può davvero essere fedele alla sua *ratio*.

Cass., 10 marzo 2011, n. 5734¹⁰ riguarda la rimessione in termini del debitore, che preclude all'altra parte di valersi della clausola risolutiva espressa; Cass., 5 luglio 2013, n. 16880¹¹, in un caso di scadenza del termine essenziale di un contratto preliminare, ha ravvisato una rinuncia all'effetto risolutivo nella disponibilità, manifestata dalla parte non inadempiente, alla stipulazione del definitivo; Cass., 9 maggio 2016, n. 9317¹² ha consentito alla parte che aveva inviato una diffida ad adempiere di esercitare, in giudizio, il recesso con caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c.; Cass., 18 settembre 2023, n. 26687¹³, dando continuità a un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la risoluzione di diritto non sia rilevabile d'ufficio¹⁴. Come si vede, nessuna delle pronunce «ribelli» si serve della rinuncia all'effetto risolutivo per consentire alla parte che aveva risolto il contratto di cambiare idea e pretendere l'adempimento. Ed è, come si diceva, una costante della

¹⁰ Cass., 10 marzo 2011, n. 5734, in *De Jure*.

¹¹ Cass., 5 luglio 2013, n. 16880, *Ivi*.

¹² Cass. 9 maggio 2016, n. 9317, *Ivi*.

¹³ Cass. 18 settembre 2023, n. 26687, *Ivi*.

¹⁴ V. in giurisprudenza Cass., 31 maggio 1971, n. 1637, in *Foro it.*, 1971, 2973 s.; Cass., 14 novembre 1979, n. 5919, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, 2613 s.; Cass., 9 maggio 1980, n. 3052, in *Mass. Foro it.*, 1980, 606; Cass., 4535/1987, cit.; Cass., 9 maggio 2016, n. 9317, in *De Jure*. *Contra* Cass., 7 giugno 1988, n. 3880, in *De Jure*; in tema di risoluzione del contratto di assicurazione ex art. 1901, comma 3°, c.c., Cass., 12 gennaio 2007, n. 494, *ivi*. In dottrina: M. COSTANZA, *sub* art. 1454, L. NANNI – M. COSTANZA – U. CARNEVALI, *Della risoluzione per inadempimento. Art. 1455-1459, I, 2*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 2007 447 s.; EAD., *sub* art. 1457, *ivi*, 101 s.; L. PASCUCCI, *Ritrat-tazione della volontà risolutoria*, cit., 267 ss.; M. PROTO, *Accordi sul termine*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 910, *sub* nota 66. Sembra preferibile operare alcune distinzioni. La tesi della non rilevanza d'ufficio della risoluzione può essere accettabile, sotto il profilo degli interessi sostanziali, se è la parte inadempiente ad agire in giudizio per domandare l'esecuzione di un contratto già risolto per effetto del proprio inadempimento e la controparte, costituendosi, non eccepisce l'intervenuta risoluzione. In sostanza si consente al risolvete, convenuto in giudizio, di scegliere se valersi o meno, a proprio favore, della risoluzione da egli stesso prodotta. La tesi non sembra possa essere accolta quando la parte che si sia avvalsa della risoluzione stragiudiziale conviene l'altra per l'adempimento o per la risoluzione giudiziale. Difatti la stessa giurisprudenza, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal contraente che aveva risolto il contratto, ha ritenuto rilevabile d'ufficio l'avvenuta risoluzione. Cfr. Cass., 3880/1988, cit.

giurisprudenza in materia ¹⁵, salvo per alcuni isolati ed erronei precedenti¹⁶. Sicché la regola che si è tramandata sotto l'etichetta della rinuncia all'effetto risolutivo e che tutt'ora è diffusa, nonostante le Sezioni Unite, non è in contrasto con la *ratio* del principio da queste enunciato, ma riguarda una fattispecie diversa: se la parte che ha provocato la risoluzione tiene una condotta con essa incompatibile, l'altra parte è legittimata a opporre la perdurante efficacia del contratto. L'ordinanza n. 15808/2025 è una prima apertura, da parte della Corte di cassazione, a un'esplicitazione di simile regola.

4. – Detto che in molti casi la rinuncia all'effetto risolutivo non è utilizzata per consentire alla parte di ritrattare la risoluzione, ma al contrario le impone di soggiacere al contratto qualora si sia comportata come se esso fosse ancora efficace, occorre ora chiedersi se la regola, sicuramente priva di riferimenti normativi, rivesta una funzione utile nel sistema delle risoluzioni di diritto che giustifichi il ricorso a una massima comunque fuorviante e ambigua, come la rinunciabilità dell'effetto risolutivo e, in caso affermativo, quale possa essere il fondamento della regola che ne indichi anche un criterio applicativo.

Non è un caso che le ipotesi più interessanti di applicazione della rinuncia all'effetto risolutivo nel senso che si è detto (la parte che ha tenuto un comportamento incompatibile con la risoluzione non può opporre la risoluzione stessa) si ritrovino in materia di diffida ad adempiere: la parte, decorso il termine indicato nella diffida, accetta un adempimento tardivo, esegue la propria prestazione, invia una seconda diffida ad adempiere. Perché, negli anni,

¹⁵ L'uso della regola tralatizia si rivela perciò innocuo, nel senso che non ha consentito all'intimante di ripristinare unilateralmente il rapporto contrattuale già sciolto. Osservava già C. SCOGNAMIGLIO, *Sulla disponibilità*, cit., 455: «le pronunce dei giudici in *subiecta materia* sono spesso soddisfacenti i termini di giustizia sostanziale. Se ne deve dedurre allora che le *rationes decidendi* poste dai giudici in epigrafe alle loro decisioni non esprimono sempre fedelmente i reali motivi di esse». Allo stesso modo U. CARNEVALI, *Risoluzione del contratto per inadempimento*, cit., 1046. Esempi, tra i molti, in cui è stata affermata, sotto l'etichetta della rinuncia all'effetto risolutivo, la regola di cui si discute nel testo, sono Cass., 25 novembre 1983, n. 7079, in *Giust. civ.*, 1984, 3141 ss., con nota di P. MALFATTI LETTA, *In tema di diffida ad adempiere* e da Cass., 18 maggio 1987, n. 4535, in *Giur. it.*, 1988, 448 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Sulla disponibilità*, cit.; Cass., 4 agosto 1997, n. 7182, in *De Jure*; Cass., 24 novembre 2010, n. 23824, *ivi*; Cass., 14 aprile 1975, n. 1409, in *Giur. it.*, 1976, 1820 ss.; Cass., 8 gennaio 1991, n. 90, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Contratto in generale*, n. 366; Cass., 16 febbraio 1988, n. 1661, in *Giur. it.*, 1989, 141 ss., con nota di D. CARUSI, *Clausola risolutiva espressa*, cit.; Cass., 23 settembre 1983, n. 5640, in *Foro pad.*, 1984, 371 ss.; Cass., 11 marzo 1976, n. 855, in *Rep. Foro it.* 1976, voce *Contratto in genere*, n. 306 e di Cass., 19 marzo 1984, n. 1881, in *Rep. Foro it.* 1984, voce *Contratto in genere*, n. 363.

¹⁶ Cfr. *supra*, nota 6.

è risultata desiderabile una regola – pur nascosta sotto una massima imprecisa – che desse maggiore flessibilità al regime legale, conferendo rilievo alle condotte della parte risolvante successive alla risoluzione?

La ragione si comprende confrontando la diffida ad adempiere con i suoi omologhi – recessi per inadempimento previa assegnazione di un termine – nelle due principali codificazioni europee, il *BGB* tedesco e il *Code civil* francese, e altri testi, sia di carattere normativo sia di natura persuasiva.

Con strumenti e tecnicismi diversi, il *BGB*¹⁷, il *Code civil*¹⁸ e la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili¹⁹ prevedono forme

¹⁷ L'istituto è il *Rücktritt* disciplinato dal § 323 *BGB*, il quale consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive, in caso di inesecuzione o di esecuzione inesatta della prestazione, di recedere dal contratto previa assegnazione al debitore di un termine. In dottrina, nella prospettiva del raffronto con il sistema italiano, v. A. DI MAJO, *Recesso e risoluzione del contratto nella riforma dello Schuldrecht: al di là dell'inadempimento colpevole, in Europa e dir. priv.*, 2004, 13 ss.; ID., *Le tutele contrattuali*, Torino, 2009, 204 ss.; D. MEMMO, *Il nuovo modello tedesco della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in *Contratto e impr.*, 2004, 816 ss.; M. PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, 2013, 177 ss.; F. ADDIS, *Recesso per inadempimento e tutela dilatoria*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2023, 4 ss.; C.-W. CANARIS, *La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungstörungen*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 19 ss.

¹⁸ La *résolution par notification* è regolata dall'art. 1226 *Code civil*, come modificato dall'*Ordonnance* 2016-131. Il creditore deve previamente mettere in mora il debitore, salvo urgenza, assegnando un termine ragionevole entro il quale adempiere e comunicandogli espressamente che in difetto avrà il diritto di risolvere il contratto. Se l'inadempimento perdura oltre il termine intimato, il creditore può notificare al debitore un secondo atto motivato: l'atto di risoluzione (o, meglio, di recesso). Sempre nell'ottica del confronto con il sistema italiano v. M. DELLACASA, *La nuova résolution du contrat pour inexécution, ovvero come aggiornare la tradizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 1539 ss.; S. PAGLIANTINI, *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: il modello italiano e la riforma francese (artt. 1219, 1224, 1226 e 1227 Code civil)*, in *Giust. civ.*, 2017, 607 ss.

¹⁹ La Convenzione disciplina le conseguenze dell'inadempimento del venditore e del compratore rispettivamente agli artt. 49 e 64, i quali prevedono una forma di risoluzione «in tronco», in caso di inadempimento «essenziale» (*fundamental breach*), e una a seguito della concessione di un termine di grazia. Sulla disciplina dei rimedi contro l'inadempimento nella Convenzione di Vienna v. C.M. BIANCA, *La risoluzione del contratto per inadempimento: riflessioni sul confronto tra diritto italiano e Convenzione di Vienna*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, II, t. 1, *Diritto privato (A-L)*, Milano, 1991, 115 ss.; ID., *Diritto civile, V, La responsabilità*, III ed., Milano, 2021, 279; G. ALPA – M. BESSONE, *Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili (Convenzione di Vienna, marzo 1980)*, in *Foro it.*, 1980, V, 233 ss.; M. TORSELLO, *Rimedi all'inadempimento nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili*, in *Contratto e impr.*, 2013, 296 ss.; L. GRAFFI, *Inadempimenti e vizi di conformità nel diritto della vendita internazionale*, in *Contratto e impr.*, 2013, 345 ss.; A. PLAIA, *I rimedi*

di risoluzione o recesso per inadempimento in cui lo scioglimento del contratto consegue a una manifestazione di volontà della parte non inadempiente dopo la scadenza di un termine assegnato alla controparte o dopo il quale era comunque ragionevole attendersi l'adempimento. Così è anche, tra le codificazioni di diritto privato uniforme, nei *Principles of European Contract Law* (PECL)²⁰.

La risoluzione, quando è preceduta dall'assegnazione di un termine, è dunque rimessa a una scelta della parte non inadempiente dopo la scadenza del termine stesso. Nel sistema italiano manca un simile elemento di flessibilità, che, in una situazione di crisi del contratto, può essere preziosa: scaduto il termine intimato con la diffida, il contratto è risolto. Ma, come dicevamo in apertura, la storia di quel contratto è ancora tutta da scrivere: prima o poi potrà arrivare una pronuncia giudiziale, che accerterà o negherà la risoluzione; nel frattempo la controparte si dirà comunque disposta ad adempiere oppure contesterà la risoluzione o ancora si comporterà come se il contratto fosse sciolto. È ragionevole che la parte che ha inviato la diffida possa, in alcune circostanze, valutare di far marcia indietro, ma non deve abusare di questa facoltà: non potrà, a suo piacimento, comportarsi come se la risoluzione non ci fosse stata e, se le cose vanno male, valersi della risoluzione già maturata.

L'automatismo della risoluzione per diffida ad adempiere è una delle ragioni di isolamento del sistema italiano della risoluzione, insieme alla necessità dell'assegnazione di un termine per la risoluzione, da cui prende le mosse il noto dibattito sulla possibilità di ricavare, per via interpretativa, una forma di risoluzione stragiudiziale immediata atipica²¹.

nella vendita transfrontaliera, in *Europa e dir. priv.*, 2012, 981 ss.; F. RAGNO, *Convenzione di Vienna e Diritto europeo*, Padova, 2008, 287 ss.

²⁰ I quali prevedono un recesso (*notice of termination*) in caso di *fundamental breach*, previa concessione di un congruo termine al debitore. V. in materia L. PASCUCCI, *Termination for Breach of Contract vs. Specific Performance. The Relationship between These Two Remedies comparing the Italian Civil Code concerning Contracts in General and the Principles of European Contract Law*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2015, 521 ss. e spec. 565 ss.; S. LARENZ, *Prospettive del diritto europeo dei contratti: la violazione di un obbligo*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 93 ss. e spec. 106 s.

²¹ V. M. DELLACASA, in M. DELLACASA – F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione*, cit., 163 ss.; i contributi raccolti in C. CONSOLO – I. PAGNI – S. PAGLIANTINI – V. ROPPO – M. MAUGERI (a cura di), *La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti*, Bologna, 2018, 165 ss.; M. MAGGIOLO, *Risoluzione senza azione?*, in *Nuovo dir. civ.*, 2024, 59 ss.; ID., *Eccezione di risoluzione, dichiarazione di risoluzione e accertamento giudiziale della risoluzione per inadempimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, 299 ss.; M. PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, 2013; S. PAGLIANTINI, *Eccezione (sostanziale) di risoluzione e dintorni: appunti per una nuova mappatura dei rimedi risolutivi*, in *Persona e mercato*, 2015, 89 (il saggio è pubblicato anche in *Oss. dir. civ. comm.*, 2016, 9

Se la regola giurisprudenziale può introdurre un condivisibile elemento di flessibilità nella disciplina legale della diffida ad adempiere, occorre però meglio metterne a punto i contorni.

L'ordinanza propone, come criterio orientativo, la contestazione dell'altra parte. Se la parte che ha ricevuto la diffida contesta la risoluzione, l'altra può rinunciarvi («in tal modo mostrando di riconoscere (anche tacitamente) la fondatezza della contestazione avversaria»), mentre non può essere un'iniziativa unilaterale.

La proposta della Corte contiene un'intuizione importante – l'idea per cui la rinuncia può essere ammessa solo se è conforme agli interessi della controparte –, ma deve essere precisata. Essa sembra eccessivamente restrittiva nella parte in cui fa dipendere la rinunciabilità dalla contestazione della controparte: possono darsi numerose ipotesi in cui è interesse della parte che ha ricevuto la diffida ad adempiere affermare la perdurante efficacia del contratto anche se non vi è un'esplicita contestazione. Pensiamo alla parte che semplicemente esegua la prestazione tardiva, che non è rifiutata dalla controparte, oppure alla parte che prima ancora di contestare l'avvenuta risoluzione riceva una seconda diffida ad adempiere, così venendo rimessa in termini. Inoltre, la regola farebbe sorgere incertezza sui modi di esercizio dell'onere di contestazione e sulle sue forme.

Il criterio proposto dalla Corte potrebbe mettere in ombra, inoltre, un tratto decisivo della regola che si è silenziosamente affermata negli anni: la fattispecie che si pone in concreto non è tanto quella in cui una parte risolve il contratto, l'altra contesta la risoluzione e allora la prima chiede l'adempimento, ma è piuttosto quella in cui una parte risolve il contratto, poi si comporta come se esso fosse ancora efficace (per molteplici ragioni, di cui l'eventuale contestazione di controparte è soltanto una) e infine pretende di valersi della risoluzione già provocata, ciò che le è precluso perché l'altra parte ha potuto confidare, dalla sua stessa condotta, che il contratto sia ancora efficace.

È un'emersione, nel diritto applicato, di una tutela dell'affidamento²² – che, nel campo della risoluzione per inadempimento, trova anzitutto riferimento normativo nel divieto di pretendere l'adempimento dopo la domanda

ss.); A. FANTINI, *Sul sistema delle risoluzioni per inadempimento: autotutela ed effettività rimediata*, Napoli, 2024, 197 ss.

²² In un recente lavoro, E. STRACQUALURSI, *La tutela civile dell'affidamento*, Bologna, 2025 lo definisce «affidamento relazionale». Sulla tutela dell'affidamento, per il tramite del principio di autoreponsabilità, e sulle sue conseguenze nella risoluzione per inadempimento sia consentito, per un'argomentazione più distesa e per riferimenti, il rinvio ad A. CALONI, *Risoluzione per inadempimento e comportamento contraddittorio. Autoreponsabilità e struttura del rimedio*, Torino, 2024, spec. 128 ss. e 173 ss.

di risoluzione (art. 1453, comma 2°, c.c.)²³ –, ma che può essere criterio ordinante di numerose ipotesi di conflitto nella complessa dinamica innescata dalla risoluzione per inadempimento²⁴.

Una regola aderente alle concrete esigenze di tutela, coerente con il sistema della risoluzione e agganciata a una posizione soggettiva, l'affidamento, suscettibile di accertamento in giudizio, può essere la seguente: la parte che si avvale della risoluzione di diritto (e in particolare della diffida ad adempiere) e ponga in essere, successivamente alla risoluzione, comportamenti incompatibili, non può far valere la risoluzione qualora la controparte nutra, per effetto della sua condotta, un affidamento sulla perdurante efficacia del contratto. L'affidamento potrà risultare, ad esempio, dal fatto che la parte delusa abbia dato corso, ancorché tardivamente, al contratto, o abbia offerto la prestazione.

5. – La sentenza n. 28716/2025, sebbene non entri nel merito del contrasto giurisprudenziale che si limita a segnalare, indica un'ulteriore crepa nel monolite eretto dalle Sezioni Unite nel 2009 e riguarda un altro campo, del tutto diverso da quello sinora esaminato, di applicazione, in giurisprudenza, della rinuncia all'effetto risolutivo. Il riferimento è alla copiosa casistica sui rapporti tra la risoluzione, giudiziale o di diritto, risarcimento del danno e recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. con caparra confirmatoria. I casi sono i più vari: una parte chiede in giudizio la pronuncia o l'accertamento della risoluzione e il risarcimento del danno, poi, nello stesso giudizio, muta la domanda e chiede l'accertamento del recesso e la caparra; una parte risolve il contratto con diffida ad adempiere e agisce per l'accertamento della risoluzione unita al diritto di trattenere la caparra o di ottenerne il pagamento del doppio, oppure chiede in giudizio l'accertamento del recesso e la caparra.

Le Sezioni Unite hanno escluso, condivisibilmente, che la parte che ha agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno possa chiedere, nel corso del giudizio, l'accertamento del recesso con caparra, soluzione che dalla giurisprudenza precedente era legittimata con il ricorso alla rinunciabilità all'effetto risolutivo²⁵. Oltre a serie perplessità sul piano processuale,

²³ Cfr. *supra*, nota 1.

²⁴ La tutela dell'affidamento può essere ad esempio un utile criterio per indirizzare la soluzione dei numerosi problemi che sorgono nel caso di inadempimenti reciproci. Si veda ancora, volendo, A. CALONI, *Risoluzione per inadempimento*, cit., 135 ss.

²⁵ Prima delle Sezioni Unite era prevalente l'orientamento opposto: cfr., *ex multis*, Cass., 6 marzo 1989, n. 1213, in *De Jure*, e *ivi* riferimenti più risalenti; Cass., 3 settembre 1994, n. 7644, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Contratto in genere*, n. 367; Cass., 15 febbraio 1996, n. 1160, in *De Jure*; Cass., 11 gennaio 1999, n. 186, in *ForoPlus*; Cass., 6 settembre

la *mutatio* si espone anche a gravi criticità sul piano sostanziale. Come giustamente hanno sottolineato le Sezioni Unite, mentre risoluzione e recesso sono rimedi uniformi, risarcimento del danno e caparra non lo sono, non tanto per il loro contenuto, che è pur sempre risarcitorio, ma a causa della loro disciplina: il risarcimento è pari al danno subito, che va provato; la caparra è un *forfait*. Se una parte potesse passare dall'uno all'altra impunemente, l'altra parte sarebbe esposta *sine die* al suo capriccio. Tanto più, sottolineano le Sezioni Unite, che spesso la *mutatio* persegue uno scopo immeritevole: la parte che ha provato a ottenere il risarcimento, e non ci è riuscita, ripiega, spesso in appello, sulla caparra. La soluzione, sul piano sostanziale, tutela l'affidamento della controparte (non sulla risoluzione o sull'efficacia del contratto, ma) sulla natura del rimedio risarcitorio scelto da controparte, e difatti sul punto la sentenza non è stata sottoposta a ripensamenti²⁶.

Il limite della sentenza delle Sezioni Unite, come detto, è stato proporre una soluzione unitaria a una serie variegata di problemi e nell'aver confutato – in astratto, correttamente – un principio, la rinuncia all'effetto risolutivo, senza distinguere le ipotesi in cui esso era utilizzato.

La sentenza del 2025 si misura con una fattispecie diversa da quella esaminata in concreto dalle Sezioni Unite: la facoltà, per la parte che abbia inviato una diffida ad adempiere, di chiedere, in giudizio, l'accertamento del recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. e la caparra, problema sul quale, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza si mostrava divisa. Il cumulo *atipico* di rimedi era ammesso da alcune pronunce²⁷, con il favore di parte

2000, n. 11760, *ivi*; Cass., 24 gennaio 2002, n. 849, in *Contratti*, 2002, 892, con nota critica di V. TIMPANO, *Caparra confirmatoria e tutela del contraente non inadempiente*, e in *Corr. giur.*, 2002, 1020 ss., con nota di A. PALMA, *Rapporti tra caparra confirmatoria e integrale risarcimento del danno*; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1952, in *Giust. civ.*, 2003, 1536 ss.; Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in *De Jure*; App. Lecce-Taranto, 24 maggio 1999, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Contratto in genere*, n. 429; App. Firenze, 25 febbraio 2009, n. 265, in *De Jure*.

²⁶ Cfr. Cass., 8 settembre 2017, n. 20957, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1012 ss., con nota di R.S. BONINI, *La rinuncia all'effetto risolutivo. Irresoluta quaestio?*. Mostra adesione M. DELLACASA, in M. DELLACASA – F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione*, cit., 512.

²⁷ Cass., 11 gennaio 2001, n. 319, in *Contratti*, 437 ss., con nota di U. CARNEVALI, *Caparra confirmatoria e risoluzione stragiudiziale per inadempimento*; Cass., 18 novembre 2002, n. 16221, in *Foroplus*; Cass., 28 febbraio 2012, n. 2999, in *Contratti*, 2012, 789 ss., con nota di S. GUADAGNO, *Risoluzione stragiudiziale e diritto di ritenzione della caparra confirmatoria* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 692 ss., con nota di L. GUERRINI, *I diritti che la caparra confirmatoria attribuisce alla parte fedele sopravvivono, dunque, alla risoluzione di diritto*; Trib. Torino, 7 gennaio 2019, n. 26, in *De Jure*; App. Bari, 26 marzo 2014, in *Foro it.*, 2014, 1617 e in *Giur. it.*, 2014, 2696 ss., con nota di L. PASCUCCI, *Sulla proponibilità*

consistente della dottrina²⁸, talvolta mediante ricorso all'espedito argomentativo della rinuncia all'effetto risolutivo²⁹, mentre altre lo negavano³⁰.

È sicuramente vero che alla parte che ha risolto il contratto è vietato di ripristinarlo rinunciando alla risoluzione, per poi valersi di una diversa forma di risoluzione. Un ragionamento più aderente alla fattispecie concreta induce però a riflettere sul fatto che in giudizio è chiesto l'accertamento di una forma di scioglimento del contratto del tutto uniforme alla risoluzione per diffida ad adempiere e che nel momento in cui invia una diffida ad adempiere la parte spesso sta affermando la volontà di sciogliere il contratto, ma non necessariamente di usare un rimedio anziché l'altro. Né l'azione esercitata in giudizio reca alcun pregiudizio ad affidamenti di controparte: è sempre l'accertamento di una risoluzione stragiudiziale, e la domanda richiesta risarcitoria (caparra, anziché risarcimento) è formulata per la prima volta in giudizio.

È per questo che, come dà atto la sentenza del 2025, la Corte di cassazione ha a più riprese ammesso la combinazione dopo la sentenza a Sezioni Unite³¹.

della domanda di risoluzione corredata da una richiesta di incameramento della caparra confirmatoria.

²⁸ M. DELLACASA, *Il creditore può rinunciare*, cit., 36 e passim; ID., in M. DELLACASA – F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione*, cit., 384 ss.; U. CARNEVALI, *Caparra confirmatoria*, cit., 440; P. GALLO, *Trattato del contratto*, II, Assago, 2010, 1584; D. COLESAI – N. COREA, *Caparra confirmatoria e inadempimento fra rimedi generali e speciali*, in *Obbl. e contratti*, 2007, 531 s.

²⁹ Cass., 4 agosto 1997, n. 7182, in *Foroplus*.

³⁰ Cass., 5 maggio 1988, n. 3371, in *De Jure*; Cass., 29 agosto 1998, n. 8630, in *Corr. giur.*, 1998, 1147 ss., con nota di G. GIOIA, *Caparra confirmatoria e risarcimento del danno*; Cass., 19 aprile 2006, n. 9040, in *De Jure*; Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2013, in *Foroplus*. In tal senso anche E. LUCCHINI GUASTALLA, *Caparra confirmatoria*, cit., 341 ss.

³¹ Cass., 3 novembre 2017, n. 26206, in *Foro it.*, 2018, 214 ss., con nota adesiva di L. LAMBO – R. PARDOLESI, *Recesso, risoluzione e precedente tricolore*, i quali rilevano che «l'operazione concettuale [delle Sezioni Unite] non è, però, calzante per il rapporto tra risoluzione di diritto del contratto e caparra confirmatoria», nonché in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 538 s., con nota di L. SITZIA, *Risoluzione su diffida e caparra confirmatoria*; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25623, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 535 ss., con nota di L. SITZIA, *Risoluzione su diffida*, cit. Si veda poi la rilevante Cass., 8 giugno 2022, n. 18392, in *Foro it.*, 2022, 3452 ss., con nota di P. LAGHEZZA, *Risoluzione di diritto e caparra confirmatoria: le nebbie nascondono cose lontane*, e in A. D'ANGELO – V. ROPPO (diretto da), *Annuario del contratto* 2022, Torino, 2023, 138 ss., con nota di L. GUERRINI, la quale intende dare seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2009 e, al contempo, considerato che essa «ha ricevuto una varietà di applicazioni giurisprudenziali, che nell'arco del tempo si sono disposte non sempre in modo coordinato, cosicché su di essa si sono posati sedimenti che l'hanno resa opaca», si prefigge lo scopo di «gettare nuova luce sugli ancoraggi di Cass., sez. un., 553/09 alla disciplina legislativa, dissolvendo talune fra queste opacità». Statuisce la Corte, in particolare, che «la connessione che l'art. 1385, 2° comma, c.c. istituisce tra l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il

La soluzione più corretta, in effetti, sembra essere sia che la parte che abbia risolto il contratto con diffida ad adempiere possa poi chiedere l'accertamento del recesso e la caparra sia che possa chiedere in giudizio una combinazione atipica dei rimedi, domandando l'accertamento della risoluzione e la caparra.

6. – Le pronunce esaminate mostrano due aspetti della parabola di una sentenza delle Sezioni Unite che, con la meritoria intenzione di sgomberare il campo da un principio senza dubbio impreciso – la rinunciabilità dell'effetto risolutivo –, senza distinguere tra le diverse fattispecie in cui era utilizzato ed esaminare i concreti interessi in gioco, ha tolto ai giudici un'importante valvola di sfogo del sistema, che in molti casi consentiva di vincolare il risolvante al contratto, qualora avesse tenuto una condotta incompatibile con la volontà di scioglierlo, e di cumulare, in modo atipico, risoluzioni e caparra.

La sentenza n. 28716/2025, nel ricostruire la ribellione delle pronunce successive nei casi in cui la parte che abbia risolto il contratto con diffida ad adempiere agisca per la caparra (in abbinamento all'accertamento della risoluzione o del recesso), fattispecie diversa da quella decisa dalle Sezioni Unite ma pure da essa trattata, consente di distinguere casi in cui la condotta della parte lede affidamenti dell'altra (sui rimedi risarcitori) e casi in cui un affidamento non è leso: solo nei primi la «rinuncia» deve ritenersi vietata.

L'ordinanza n. 15808/2025 ha il merito di indicare esplicitamente, per la prima volta, un criterio che consenta di circoscrivere il divieto assoluto di rinuncia all'effetto risolutivo delle Sezioni Unite. La contestazione dell'altra parte, in presenza della quale la rinuncia sarebbe consentita, è un primo segno verso la presa di coscienza di una regola già esistente nell'ordinamento, che è quella per cui la parte fedele è vincolata alla sua condotta e, se ha tenuto un comportamento contrastante con la risoluzione, può esserle opposta la perdurante efficacia del contratto dall'altra parte che vi abbia fatto affidamento.

pagamento del doppio) della caparra, con riferimento al caso de quo, è di contestualità/successione temporale. Non è invece di dipendenza esclusiva delle sorti della caparra rispetto al diritto di recesso, che escluda cioè ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) della caparra con altri fenomeni». Al contempo, la pronuncia si segnala perché dà continuità all'abbandono della tesi della rinunciabilità dell'effetto risolutivo. La *ratio decidendi* di fondo della pronuncia pare essere che, nella fattispecie in esame, non si pone un problema di tutela dell'affidamento della parte inadempiente. In senso conforme v. anche Cass., 23 settembre 2022, n. 27978, in *Foro-plus* e App. Milano, 22 settembre 2022, n. 2946, *ivi*. Cfr. inoltre Cass., 18 luglio 2024, n. 19897, in *De Jure*; Cass., 16 maggio 2024, n. 13640, *ivi*; Cass., 13 settembre 2022, n. 26856, *ivi*.

Abstract**WAIVER OF THE EFFECTS OF CONTRACT TERMINATION: TWO RECENT RULINGS BY THE SUPREME COURT**

Da decenni la giurisprudenza tramanda la regola secondo cui sarebbe consentito, alla parte che ha provocato la risoluzione di diritto, rinunciare all'effetto risolutorio: una regola che, se intesa alla lettera, appare inaccettabile, come hanno chiarito le Sezioni Unite nel 2009, perché sembrerebbe consentire a una parte di ripristinare unilateralmente il contratto risolto. Due recenti pronunce della Corte di cassazione consentono di cogliere le ragioni del successo della regola giurisprudenziale, che è sopravvissuta anche alle Sezioni Unite. In molti casi, la regola pretoria impone alla parte che ha provocato la risoluzione, ma ha successivamente tenuto un comportamento con esso incompatibile, di rimanere vincolata al contratto, come coglie l'ordinanza n. 15808/2025. In altri casi, la regola è usata per legittimare la richiesta della caparra da parte di chi, anziché esercitare un recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., si sia avvalso di una risoluzione di diritto, come nella fattispecie oggetto della sentenza n. 28716/2025. In nessuno dei due casi sembra opportuno respingere la regola concretamente operante, al di là dell'etichetta della rinunciabilità all'effetto risolutivo, ma occorre capirne le ragioni e individuare un criterio che orienti l'interprete nel maneggiarla.

For decades, case law has upheld the rule that the party who has terminated the contract is permitted to waive the terminating effect: a rule which, if taken literally, appears unacceptable, as the Joint Divisions clarified in 2009, because it would seem to allow a party to unilaterally reinstate the terminated contract. Two recent rulings by the Supreme Court shed light on the reasons for the success of this case-law rule, which has survived even the Joint Divisions. In many cases, the case-law rule requires the party that caused the termination, but subsequently behaved in a manner incompatible with it, to remain bound by the contract, as set out in Order No. 15808/2025. In other cases, the rule is used to legitimise a claim for the deposit by a party who, rather than exercising a right of withdrawal under Article 1385 of the Civil Code, has availed themselves of a termination by operation of law, as in the case covered by judgment No. 28716/2025. In neither case does it seem appropriate to reject the rule as it currently operates, beyond the label of the waiver of the terminating effect, but it is necessary to understand the reasons behind it and identify a criterion to guide the interpreter in applying it.
